

Prot. 908 U.  
del 13.3.2020



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

Via Govone n. 9, - 14100 Asti

Pec: [prot.tribunale.asti@giustizia.it](mailto:prot.tribunale.asti@giustizia.it); [prot.tribunale.asti@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.asti@giustiziacert.it)

### IL PRESIDENTE

ritenutane la doverosità alla luce dell'emergenza sanitaria in corso,  
preso atto della comunicazione del presidente della sezione civile in ordine alle decisioni già assunte e alle direttive che intendono impartire i giudici delle esecuzioni immobiliari, dottori Perfetti e Bottallo e i giudici delegati ai fallimenti, dottori Bottallo e Carena nei procedimenti loro assegnati,  
ritenuto che si tratta di indicazioni e direttive assolutamente condivisibili, nell'ottica di contenimento del contagio e nel rispetto della lettera e dello spirito delle disposizioni prese a livello nazionale dagli organi legislativi e di governo;  
ritenuto unicamente dover precisare che il termine indicato dai giudici fallimentari debba intendersi, allo stato, quello del 22 marzo 2020,  
conferma e ratifica (con la precisazione che precede sulla data finale) le seguenti disposizioni

A

in materia fallimentare

si intendono rinviate a data successiva al 22.3.2020 tutte le udienze in materia fallimentare e prefallimentare, salvo che venga dedotta l'urgenza ai sensi dell'art. 2 c. 2 let. g) punti 1 del decreto legge n. 11/2020. Parimenti sospese fino alla stessa data sono le operazioni di vendita davanti ai delegati e ai curatori, salvo che risulti la sussistenza delle ragioni di urgenza di cui all'art. 2 c. 2 lett. g) punti 1 del decreto legge n. 11/2020. Il curatore o il delegato provvederanno a rinviare a data successiva al 22.3.2020.

I giudici delegati procederanno in modo ordinario a smaltire le istanze presentate in via telematica.

I curatori sono invitati ad interloquire con i giudici delegati via e.mail – all'indirizzo nome.cognome@giustizia.it – per rappresentare qualsiasi problematica relativa alle procedure”.

## B

### in materia di esecuzioni immobiliari

rilevato che l'art. 1, comma 1 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 ha disposto che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020

2020;

rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono altresì sospesi durante lo stesso periodo i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1;

rilevato che le procedure esecutive non rientrano tra i procedimenti esclusi dalla sospensione ai sensi del citato art. 2, comma 2, lett. g), fatta salva la clausola di chiusura, riferibile in generale a tutti i procedimenti, secondo cui la sospensione non si applica nei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

tutto ciò rilevato e ritenuto;

le esecuzioni immobiliari sono sospese sino alla data del 22 marzo 2020, salva la adozione del decreto di urgenza di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) punto 1 ultimo periodo del D.L. 11/2020;

sono parimenti sospese fino alla stessa data le udienze avanti ai delegati alle vendite nonché i termini per il versamento del saldo prezzo; il delegato provvederà a fissare nuovo esperimento di vendita a data successiva al 22 marzo 2020.

Manda alla segreteria di comunicare al presidente della sezione civile, ai giudici e ai consigli dell'ordine interessati, nonché alle rispettive cancellerie di comunicare ai curatori e ai delegati nominati.

Asti, 13 marzo 2020

  
Il Presidente  
Giancarlo Girolami

